

## **STATUTO**

**MIME SOCIETA'  
COOPERATIVA SOCIALE A  
R.L. IMPRESA SOCIALE**

### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: ERBA CO CORSO XXV APRILE 74/B

Numero REA: CO - 332981

Codice fiscale: 03785090139

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 26-10-2023 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

**All. "A" al n.1.604/1.097 del Rep.**

**STATUTO**

**Sommario**

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

ARTICOLO 2 - SEDE

ARTICOLO 3 - DURATA

ARTICOLO 4 - OGGETTO

ARTICOLO 5 - NUMERO E CATEGORIE DI SOCI

5.1 - Soci ordinari

5.2 - Soci in prova

5.3 - Soci volontari

ARTICOLO 6 - AMMISSIONE

6.1 - Domanda di ammissione

6.2 - Procedura di ammissione

6.3 - Rigetto della domanda

ARTICOLO 7 - QUOTE

7.1 - Ammontare

7.2 Cessione

ARTICOLO 8 - RECESSO

8.1 - Diritto di Recesso

8.2 - Procedura di recesso

ARTICOLO 9 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

ARTICOLO 10 - MORTE DEL SOCIO

ARTICOLO 11 - LIQUIDAZIONE DEL LE QUOTE E RESPONSABILITA'

11.1 - Liquidazione della quota

11.2 - Responsabilità del socio uscente

ARTICOLO 12 - PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 13 - CAPITALE SOCIALE

ARTICOLO 14 - RISERVE LEGALI, STATUTARIE E VOLONTARIE

ARTICOLO 15 - DIVIETI

ARTICOLO 16 - ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E RISTORNI

ARTICOLO 17 - DECISIONI DEI SOCI

ARTICOLO 18 - DIRITTO DI VOTO

ARTICOLO 19 - DELIBERE ASSEMBLEARI

19.1 - Convocazione dell'assemblea

19.2 - Svolgimento del le assemblee

19.3 - Validità dell'assemblea

ARTICOLO 20 - AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 21 - PRESIDENZA

ARTICOLO 22 - CONVOCAZIONE E VOTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 23 - COMPETENZE DEGLI AMMINISTRATORI

ARTICOLO 24 - RAPPRESENTANZA

ARTICOLO 25 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

ARTICOLO 26 - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

ARTICOLO 27 - DISPOSIZIONI FINALI

**ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE**

E' costituita in data 18 luglio 2018 una società cooperativa sociale di tipo misto (cooperativa sociale di tipo misto A e B), a responsabilità limitata, capitale variabile e mutualità prevalente, impresa sociale, denominata **MiMe**

**società cooperativa sociale a r.l.** impresa sociale. Alla cooperativa, per quanto non pre visto dal titolo VI del c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applica no, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

#### **ARTICOLO 2 - SEDE**

La Cooperativa ha sede nel Comune di Erba (CO).

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di trasferire la sede nell'ambito del comune sopra indicato, e istituire o sopprimere ovunque unità locali operative senza stabile rappresentanza.

Spetta invece all'assemblea dei soci deliberare il trasferimento della sede legale in Comune diverso da quello sopra indicato.

Filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno esse re istituite o sopprese con semplice decisione dell'organo amministrativo.

#### **ARTICOLO 3 - DURATA**

La cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2058 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea.

#### **ARTICOLO 4 - OGGETTO**

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata.

La cooperativa ha quale scopo ultimo quello della promozione e tutela della persona in quanto valore unico ed irripetibile, e dell'affermazione di una cultura della vita e della società sulla base di quanto espresso dalla dottrina sociale della Chiesa.

La cooperativa si propone in particolare con fine mutualistico e senza fine speculativo la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 e successive modificazioni e integrazioni, di seguito elencate:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- interventi e prestazioni sanitarie;

- prestazioni socio-sanitarie di cui al DPCM 14 febbraio 2001 e successive modificazioni;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate.

Inoltre, la cooperativa si prefigge lo svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, a norma degli artt. 1, 4 e 5 della legge n. 381 del 1991 e successive integrazioni e modifiche.

La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo

plurimo, di tipo A/B.

L'attività di gestione dei servizi socio – sanitari ed educativi è in collegamento funzionale con quella di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, in quanto destinatari della seconda saranno in parte destinatari anche della prima.

Saranno infatti i soggetti socialmente svantaggiati destinatari dell'attività sociale ed educativa, in quanto accolti nelle strutture di accoglienza o beneficiari dei servizi e dei progetti (attività di tipo A, legge 381/91) coloro ai quali in via preferenziale è indirizzata l'attività di inserimento lavorativo.

Inoltre, i servizi destinati ai minori saranno offerti prioritariamente a persone inserite lavorativamente nella cooperativa e a persone che usufruiscono dei servizi sociali e socio sanitari della stessa.

#### Attività - area a

I servizi socio – sanitari ed educativi che la cooperativa potrà svolgere, direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere sono, a titolo indicativo e non esaustivo:

progettare, avviare e gestire per conto di enti pubblici e privati e/o per privati cittadini, servizi di attività socio - educative, ricreative, sportive, assistenziali residenziali, diurne e domiciliari, nonché attività ausiliarie di supporto ai servizi specificati;

progettare, realizzare e gestire iniziative e servizi, anche in forma sperimentale, per promuovere l'integrazione sociale, il recupero, l'autonomia sociale, lavorativa ed abitativa di persone in stato di fragilità, siano essi in condizione di autosufficienza oppure presentino disabilità fisiche o psichiche;

gestire servizi di accoglienza diurna e di assistenza delle comunità locali, nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale ed in favore dei soggetti svantaggiati;

ideare, progettare, costruire, organizzare e gestire strutture residenziali o semi-residenziali di qualsiasi tipo atte o idonee ad esercitare le attività statutarie o necessarie al conseguimento dello scopo sociale; progettare, avviare e gestire strutture ricettive di ogni tipo anche in collaborazione con enti pubblici e privati territoriali;

avviare e gestire strutture di pronto intervento per tutti i casi di emarginazione sociale, ivi comprese case per ferie, case albergo e simili;

avviare e gestire servizi sportivi, ricreativi, culturali, didattici e di animazione; promuovere iniziative di carattere sociale, culturale, formativo e ricreativo connesse con le attività principali;

contribuire allo sviluppo e alla gestione delle iniziative degli enti locali volte a sviluppare sul territorio attività di welfare rivolte alle categorie fragili / svantaggiate;

organizzare e gestire corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento professionale per gli operatori del settore;

progettare, avviare e gestire spazi di segretariato sociale e di orientamento.

#### Attività - area b

Nell'ambito dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91 la cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:

- servizi di igiene ambientale per conto di enti pubblici o privati;
- manutenzione del verde, per conto di enti pubblici o privati;
- attività di gestione magazzini, logistica e trasporto conto terzi;

- attività di produzione e assemblaggio in proprio o conto terzi;
- gestione di attività commerciali di produzione e rivendita prodotti a scopo sociale e di inserimento lavorativo;
- avvio e gestione di attività di ristorazione, quali bar e ristoranti sociali, catering;
- attività di confezionamento in genere;
- attività di sartoria;
- attività di allestimento manifestazioni pubbliche o private;
- attività legate a programmi di turismo sociale;
- gestione di servizi amministrativi e di segretariato; servizi di supporto ad attività sociali e sanitarie, quali servizi di prenotazione, reception, sportelli informativi, etc;
- attività di agricoltura, coltivazione ed allevamento a scopo di inserimento sociale e lavorativo di soggetti fragili.

#### Attività di supporto

Nell'ambito delle proprie finalità e in diretta attuazione degli scopi, la cooperativa potrà inoltre svolgere:

- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro la quale opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza di persone in stato di bisogno;
- ricerche e attività di promozione scientifica in relazione alle caratteristiche del bisogno dell'utenza coinvolta, dei metodi e degli strumenti di risposta a tale bisogno, delle best practice e di modelli di benchmarking;
- attività formative per operatori, volontari ed addetti ai lavori, per la diffusione di esperienze, strumenti e metodi innovativi di lavoro negli ambiti di intervento della cooperativa;
- attività promozionali finalizzate alla ricerca dei fondi.

#### Altre attività collaterali

La cooperativa, per il raggiungimento degli scopi di cui sopra si avvarrà di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo scopo aziendale. – Costituirà altresì fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione e il potenziamento aziendale.

La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è inoltre impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo le opportunità contingenti - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo. – La società può altresì svolgere operazioni finanziarie, purché in modo non prevalente e non nei confronti del pubblico, nonché concedere garanzie personali e reali non nei confronti dei terzi ed acquisire partecipazioni in altre società o enti aventi oggetto analogo, connesso o affine al proprio. La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

### **ARTICOLO 5 - NUMERO E CATEGORIE DI SOCI**

#### **5.1 - Soci ordinari**

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado

di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

\* esercitano arti o mestieri attinenti alla natura dell'attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

\* Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi.

\* Possono essere ammesse come soci ordinari della cooperativa persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

La cooperativa si avvale, nello svolgimento della propria attività delle prestazioni lavorative di soci e non soci.

I soci della Cooperativa intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto lavoro non subordinato e/o di dipendenza funzionale fra i soci co-imprenditori e società, oppure di rapporto di lavoro subordinato.

L'attività dei soci costituisce adempimento del contratto sociale; essi pertanto hanno diritto, per i loro conferimenti di lavoro, ad un compenso che deve essere proporzionale alla quantità e qualità del lavoro effettivamente svolto.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della L. 3 aprile 2001 n.142 il socio lavoratore stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali.

Dall'instaurazione dei predetti rapporti in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.

## **5.2 - Soci in prova**

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 2527 c.c. la cooperativa può ammettere nuovi soci, meglio identificati come soci in prova, in una categoria speciale. Essi non possono essere come numero superiori ad un terzo del numero totale dei soci della cooperativa.

Per diventare socio in prova si dovrà inviare domanda scritta seguendo l'iter previsto dal presente statuto.

Essi pur potendo partecipare alle assemblee ordinarie, e non alle straordinarie, non avranno diritto al voto. Il socio in prova dovrà rispettare solo gli obblighi lavorativi previsti per il lavoratore.

Il socio in prova dopo un periodo di massimo cinque anni potrà usufruire dei diritti spettanti agli altri soci della cooperativa, se dovesse rimanere socio della cooperativa.

La decisione verrà presa dal consiglio di amministrazione previa presentazione della relativa domanda di ammissione, da parte del soggetto

interessato, entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza del periodo di socio in prova. Se tale diritto non verrà esercitato dall'interessato, terminerà il legame esistente tra il socio in prova e la cooperativa sociale.

Il socio in prova potrà recedere inviando una raccomandata A/R al consiglio di amministrazione che entro dieci giorni dal ricevimento della stessa dovrà ratificare la decisione.

L'esclusione del socio in prova potrà essere decisa dal Consiglio di Amministrazione nei termini e nelle modalità previste dal presente statuto.

### **5.3 - Soci volontari**

Il numero dei Soci volontari non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero complessivo dei soci. Essi sono iscritti in apposita sezione del libro dei soci. Ad essi non si applicano i contratti collettivi e le norme in materia di lavoro subordinato ed autonomo ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

La gestione normativa ed amministrativa dei soci volontari dovrà essere effettuata ai sensi della L.11 agosto 1991 n.266.

Ai soci volontari può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentato sulla base dei parametri stabiliti dalla Cooperativa per la totalità dei Soci.

I soci volontari devono essere assicurati dalla cooperativa, per la attività di volontariato svolte, contro gli infortuni e le malattie connesse all'attività svolta, oltre che per la responsabilità civile verso terzi.

Le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto a quelle degli operatori professionali.

## **ARTICOLO 6 - AMMISSIONE**

### **6.1 - Domanda di ammissione**

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente:

\* cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta;

\* motivi della richiesta e categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;

\* ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

### **6.2 - Procedura di ammissione**

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.

### **6.3 - Rigetto della domanda**

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.

In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non

appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte a riguardo dell'ammissione dei nuovi soci.

## **ARTICOLO 7 - QUOTE**

### **7.1 - Ammontare**

Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a cinquanta euro.

Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro. Il limite di cui al punto precedente non si applica nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies del codice civile.

### **7.2 Cessione**

Al socio cooperatore è fatto divieto di cedere la propria quota. Il socio potrà recedere ai sensi di legge e del presente statuto.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

## **ARTICOLO 8 - RECESSO**

### **8.1 - Diritto di Recesso**

Il diritto di recesso compete:

- ai soci cooperatori che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto costitutivo;
- ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;
- ai soci cooperatori che non hanno acconsentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo;
- ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo.

Il recesso non può essere parziale.

### **8.2 - Procedura di recesso**

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata, anche a mano, o PEC alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda quello mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

## **ARTICOLO 9 - ESCLUSIONE DEL SOCIO**

L'esclusione del socio può aver luogo:

\* per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico, come a titolo esemplificativo e non esaustivo, il mancato pagamento della quota sociale nonché dell'eventuale sovrapprezzo entro un anno dalla comunicazione del

l'avvenuta ammissione ad opera del consiglio di amministrazione;  
\* per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;

\* in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

#### **ARTICOLO 10 - MORTE DEL SOCIO**

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni seguenti.

#### **ARTICOLO 11 - LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE E RESPONSABILITA'**

##### **11.1 - Liquidazione della quota**

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio. Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale), ad esclusione di quelle versate a titolo sopraprezzo.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio.

Per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legittimi, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

##### **11.2 - Responsabilità del socio uscente**

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

#### **ARTICOLO 12 - PATRIMONIO SOCIALE**

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote dei soci cooperatori;
- b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;
- c) dall'eventuale fondo sopraprezzo;
- d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.

Le riserve di cui ai punti sub b), c) e d) non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.

#### **ARTICOLO 13 - CAPITALE SOCIALE**

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore ad euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero).

L'ammissione di nuovi soci non comporta modificazione dell'atto costitutivo.  
La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2481 e seguenti.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464 c.c..

#### **ARTICOLO 14 - RISERVE LEGALI, STATUTARIE E VOLONTARIE**

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali o la diversa percentuale prevista per legge.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

#### **ARTICOLO 15 - DIVIETI**

È fatto divieto alla cooperativa di:

- \* distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

- \* distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

#### **ARTICOLO 16 - ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E RISTORNI**

L'esercizio sociale va dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci, la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno individuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- \* integrazioni dei compensi;

- \* aumento gratuito del capitale sociale.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

#### **ARTICOLO 17 - DECISIONI DEI SOCI**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

- b) la nomina degli amministratori;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dell'organo di controllo o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui all'articolo successivo.

Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

#### **ARTICOLO 18 - DIRITTO DI VOTO**

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle quote possedute.

#### **ARTICOLO 19 - DELIBERE ASSEMBLEARI**

##### **19.1 - Convocazione dell'assemblea**

Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio nazionale.

La convocazione è effettuata, dal presidente del consiglio d'amministrazione ovvero da uno degli amministratori, mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al recapito risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo, e l'ora per una eventuale seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione.

L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in mancanza di tali formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori e i componenti l'Organo di Controllo, ove nominati, ai sensi dell'art. 2479 - bis, comma 4, c.c..

A tal fine, il presidente del consiglio d'amministrazione, uno degli amministratori a ciò delegato, ovvero un socio a ciò designato, dovrà comunicare per iscritto a tutti gli altri amministratori e i componenti l'Organo di Controllo, l'intenzione di riunirsi in assemblea totalitaria.

##### **19.2 - Svolgimento delle assemblee**

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dal vicepresidente o da altra persona espressamente delegata.

Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

Hanno diritto d'intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci.

È anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificatisi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e il soggetto verbalizzante.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, inoltre, può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea.

### **19.3 - Validità dell'assemblea**

L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati e delibera a maggioranza dei presenti.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

Le deliberazioni dell'assemblea devono essere ratificate da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla modifica dell'atto costitutivo il verbale deve essere redatto da un notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

### **ARTICOLO 20 - AMMINISTRAZIONE**

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, con scelta da adottarsi dai soci al momento della nomina.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.

Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.

2382 c.c..

Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c..

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data del l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri decade l'intero consiglio d'amministrazione.

L'organo di controllo, ove nominato, dovrà provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2386, comma 5, c.c..

Nel caso in cui non sia nominato l'organo di controllo, gli amministratori rimasti in carica dovranno provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo.

#### **ARTICOLO 21 - PRESIDENZA**

Ove nominato, il consiglio di amministrazione, elegge fra i propri membri il presidente ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o d'impedimento.

#### **ARTICOLO 22 - CONVOCAZIONE E VOTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata o PEC, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio posta elettronica), almeno cinque prima dell'adunanza.

In caso di urgenza, la convocazione avviene con e-mail, da spedirsi almeno un giorno prima della riunione.

Il consiglio è validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i membri dell'Organo di Controllo, ove nominati.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, devono essere trascritte nel Libro delle decisioni degli amministratori.

#### **ARTICOLO 23 - COMPETENZE DEGLI AMMINISTRATORI**

L'organo amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente statuto riservano espressamente ai soci.

L'organo amministrativo può nominare Direttori per determinati atti o categorie di atti.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. a un

comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

#### **ARTICOLO 24 - RAPPRESENTANZA**

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del consiglio di amministrazione e ai consiglieri delegati, se nominati, secondo le modalità e con le limitazioni stabilite dall'atto di nomina.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al vice - presidente del Consiglio di Amministrazione.

#### **ARTICOLO 25 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI**

Il compenso annuale ai componenti dell'organo amministrativo è determinato dai soci al momento della nomina.

Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi dell'art. 2476 c.c, ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di sua fiducia.

Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di responsabilità contro gli amministratori.

L'azione di responsabilità contro gli amministratori non può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società.

#### **ARTICOLO 26 - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI**

Nei casi previsti dalla Legge o con decisione dei soci la società nomina l'organo di controllo che esercita altresì la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo su decisione dei soci può essere collegiale con applicazione della normativa propria delle società per azioni nei limiti della sua compatibilità.

Su decisione dei soci le funzioni di controllo e di revisione, anziché cumulativamente al medesimo organo, possono essere affidate separatamente, attribuendo, da un lato, la funzione di controllo all'organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale), e dall'altro, la funzione di revisione ad un revisore (persona fisica o società di revisione).

#### **ARTICOLO 27 - DISPOSIZIONI FINALI**

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea straordinaria, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

F.to Barbara Bertolaccini

F.to Giulio Della Croce notaio (LT)

Bollo assolto in entrata

CO: aut. AGEDROM n. 0156525 del 07.11.2018

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82.

Uso Registro imprese.